

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta - esclusione della garanzia - patto di esclusione o limitazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016

Contestazione di inefficacia del patto - Eccezione in senso stretto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016

La contestazione circa l'inefficacia del patto di esclusione della garanzia, che l'art. 1490, comma 2, c.c., commina in ipotesi di vizi taciuti in mala fede, costituisce un'eccezione in senso stretto, preclusa in appello, in quanto, con essa, la parte intende far valere l'esistenza di raggiri impiegati per indurla ad accettare la clausola esonerativa di responsabilità, sicché, denunciando la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede al momento della conclusione del contratto, necessita di una manifestazione di volontà di chi intenda avvalersene.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016